Sentenza n. 239/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Roberto Angioni, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza in data 4 giugno 2025**, tenutasi con l'assistenza della Sig,ra Nicoletta Niero ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32267** del registro di Segreteria promosso dai Signori:

A. P.;

A. G.;

B. G.;

B. M.;

B. F.;

B. P.;

C. S.;

C. A.;

C. L.;

C. G.;

C. F.;

C. F.;

C. G.;

C. R.;

C. A.;

D. T.;

D. G. A.;

D. P. F.;

D. L.;

F. F.;

F. G.;

F. S.;

F. G.;

G. R.;

I. E.;

L. G.;

M. P.;

M. M.;

P. D.;

P. G.;

P. N.

P. A.;

P. G.;

P. A.;

R. A.;

R. C.;

R. G.;

R. F.;

S. E.;

S. D.;

T. N.;

V. A.;

V. F. P.;

V. A.;

Z. E.;

tutti rappresentati e difesi, dall'avv. Enrico Cleopazzo (pec: enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it; C.F. CLPNCN69B16D862T), presso lo studio del quale in Maniago, Via Roma n. 35, hanno eletto domicilio

RICORRENTI

Avverso

INPS, (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - c.f.: 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo

Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U; pec avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov), per procura alle liti a rogito del notaio Roberto Fantini del 23.01.2023, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929;

RESISTENTE

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza della Sig.ra Nicoletta Niero, l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS;

Premesso in

FATTO E DIRITTO

CHE con ricorso del 13 gennaio 2025 i ricorrenti hanno chiesto - previa sospensione del giudizio per la definizione da parte della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) ritenuta non palesemente infondata dalle Sezioni Regionali per la Toscana (ordinanza n. 33/2024 del 06.09.2024) e per la Campania (ordinanza n. 101/2024 dell'11.09.2024) della Corte dei Conti e comunque, se del caso, previa remissione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale proposte nel ricorso introduttivo avverso le disposizioni dell'art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) – di accertare e dichiarare il diritto a percepire il trattamento pensionistico in godimento senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio e, per l'effetto, di condannare l'INPS alla corresponsione della differenza tra quanto chi ricorre avrebbe dovuto percepire ove la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta nella misura del 100% e quanto ha effettivamente percepito;

CHE la Corte costituzionale, con sentenza n.19/2025 del 29 gennaio 2025, depositata il 14.02.2025, ha:

1) dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe alla medesima sentenza;

2) dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe alla medesima sentenza;

CHE all'esito di tale decisione gli odierni ricorrenti, con atto del 14 maggio 2025, depositato in data 15 maggio 2025, hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e di dichiarare estinto il procedimento ai sensi dell'art.110 CGC;

CHE la rinuncia agli atti di cui sopra è stata accettata dall'INPS con atto depositato al fascicolo in data 15 maggio 2025;

CHE nel corso dell'udienza odierna, la difesa dell'INPS si è riportata all'atto di accettazione di rinuncia;

CHE, conseguentemente, ricorrendo i presupposti dell'art.110, commi 6 e 7, CGC deve essere pronunciata l'estinzione del giudizio senza che debba darsi luogo a pronuncia sulle spese;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 C.G.C., definitivamente pronunciando:

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(f.to digitalmente)

Consigliere Roberto Angioni

Depositata in Segreteria il 24/06/202

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)

5